

**NOTA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE PRINCIPALI DI INTERESSE DELLE PROVINCE**

**NEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024 N. 202**

**RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI”**

20 febbraio 2025

*Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante*

*“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” -cd milleproroghe-*

*è stato approvato dal Senato con voto di fiducia il 13 febbraio 2025*

*e definitivamente alla Camera sempre con voto di fiducia il 19 febbraio 2025.*

*Si riportano di seguito i contenuti sintetici delle norme di interesse delle Province.*

**Articolo 1, commi 2 e 3**

**(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)**

*2. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;*

*b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025»*

*3. All’articolo 9, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »*

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest’ultima categoria). Il successivo comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

**Articolo 1, comma 9**

**(Responsabilità erariale)**

*9. All’articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale le parole: «31* *dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025»*

L’articolo 1, comma 9, proroga di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (conv. L. n. 120/2020), che ha introdotto tale regime speciale di responsabilità erariale, più volte prorogato.

Nel testo finora vigente, la disposizione limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 31 dicembre 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

**Art. 1, comma 10 bis**

**(Deroga mobilità volontaria preventiva)**

*10-bis. All’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».*

La norma prevede la proroga di un anno la vigenza della norma che consente alle amministrazioni di procedere ad assunzioni senza previo svolgimento delle procedure di mobilità, in caso di procedure concorsuali bandite, permettendo alle Province di proseguire con maggiore rapidità nella riorganizzazione delle strutture.

Il comma 10-bis dell’articolo 1, introdotto a seguito dell’esame al Senato, opera una modifica al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019.

Nello specifico, la norma in esame dispone che le procedure concorsuali, derogatorie rispetto all’ordinario obbligo di svolgere procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, previste dall’articolo che viene inciso, possano essere esperite dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine posto al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56 del 2019 dispone che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fin al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’originale riferimento al triennio 2019-2021, modificato dall’art. 1, comma 14-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021) i concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le relative assunzioni, possono essere effettuate in deroga all’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto. Tuttavia, la norma specifica che resta fermo il disposto di cui all’articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 sui termini dilatori di decorrenza delle assunzioni nel corso del 2019.

Per completezza, si riporta che quest’ultima norma dispone che determinate amministrazioni non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

In tema di mobilità del personale pubblico, si rammenta che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva.

In particolare, l’articolo 30 permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza in determinati casi.

L’art. 3 del D.L. 80/2021 ha infatti modificato parzialmente la suddetta disciplina limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

o si tratti di posizioni motivatamente infungibili e tale carattere e la motivazione medesima siano stati dichiarati dall'amministrazione di appartenenza;

o il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni;

o la mobilità determini, per l'amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

o il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni

Inoltre, fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Infine, nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito

**Articolo 1, comma 10-quater**

**(Interventi PNRR)**

*10-quater. Al fine di garantire l’efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un’efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 dicembre 2029,*

L’articolo 1, comma 10-quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente presso il Senato, proroga fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente dell’assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea (quali Fondi strutturali, React-EU, FSC, Fondo complementare al PNRR), al fine di sostenerne l’efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia e un’efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 1, comma 10-quinquies  
(Organismi indipendenti di valutazione)**

*10-quinquies. Nelle more dell’attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell’incarico di cui all’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell’incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n.* *150 del 2009. La durata dell’incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027*

Il comma 10-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce la possibilità, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. La proroga non può essere per un periodo superiore alla durata massima dell’incarico. La durata dell’incarico, conferito o rinnovato per effetto della proroga disposta dalla disposizione in commento, non può in ogni caso, superare il 31 dicembre 2027.

La disposizione specifica che si tratta di una proroga “nelle more di una riforma organica del settore”.

**Articolo 1, comma 10-octies  
(Inconferibilità di incarichi di livello regionale a componenti di consigli comunali)**

*10-octies. All’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».*

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L’inconferibilità che non trova applicazione riguarda l’assunzione nella medesima regione, nell’anno successivo alla cessazione del mandato comunale, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

**Articolo 1, comma 10-novies  
(Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni ed enti locali)**

*10-novies. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente: « 822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 ».*

Il comma 10-novies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente al Senato, autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali, ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Il comma 10-novies sostituisce il comma 822-bis dell’art.1 della legge n. 197 del 2022, il quale, nella vigente formulazione - inserita dall’art. 3, comma 12-quinquies, del D.L. n. 215 del 2023 (decreto-legge “proroga termini 2023”) - autorizza le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011), in sede di approvazione del rendiconto 2023, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione limitatamente alle risorse di parte corrente, da destinare alla copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.

Con la disposizione in esame tale facoltà viene estesa anche in sede di approvazione del rendiconto 2024 e finalizzata non solo per la copertura del disavanzo delle aziende del servizio sanitario regionale della gestione del 2023 nonché del 2024, ma anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30% nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

**Art. 1 comma 10-decies**

**(Stabilizzazioni presso alcuni enti territoriali)**

*10-decies. Le assunzioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

Il comma 10-decies consente analoga deroga, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

Analogamente, anche il comma 10-decies, parimenti introdotto durante l’iter al Senato, opera una limitazione all’applicabilità dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, la norma dispone che le assunzioni di cui all’[articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 44 del 2023](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-04-22;44) possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza previamente esperire le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 richiamato.

**Articolo 3, comma 3  
(Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio agli enti territoriali)**

*3. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

L’articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio.

L’articolo 3, comma 3, del decreto in esame proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti territoriali (regioni, comuni, province e città metropolitane) possono presentare, ai sensi dell’[articolo 15-bis, comma 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;13~art15bis), del decreto-legge n. 13 del 2023, richiesta motivata all’Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia medesima.

**Articolo 3, comma 14-quinquies  
(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)**

*14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi all’energia elettrica, al gas e ai carburanti, all’articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « negli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023, 2024 e 2025 ».*

Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca una proroga all’anno 2025 di alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall’emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell’emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell’anno 2024, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga alle regole dell’art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 – la cui applicazione è ora estesa all’anno 2024 dalla disposizione in esame – reca disposizioni a favore degli enti locali, correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall’emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, il comma 2 consente agli enti locali nel corso dell'anno 2023, in considerazione dell’emergenza energetica, di rinegoziare o sospendere con deliberazione di giunta, la quota capitale di mutui e altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche in esercizio provvisorio([29](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/" \l "n-w2aaab2c45c13c14)) , fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il comma 3 interviene nella facilitazione dell’attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, il comma prevede che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 204, comma 2, del TUEL, riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali([30](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/" \l "n-w2aaab2c45c15c13)) , e senza la verifica di convenienza di cui all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448 del 2001, prevista per la conversione di mutui, per le operazioni di ammortamento del debito e per le operazioni in strumenti derivati da parte degli enti locali([31](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/" \l "n-w2aaab2c45c15c23)) .

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le norme di facilitazione procedurale introdotte dall’articolo 3-ter, commi 2-3, del D.L. n. 198/2022 potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.

**Articolo 3, comma 14-septies  
(Accertamento e riscossione entrate locali)**

*14-septies. Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.*

L’articolo 3, comma 14-septies, proroga i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall’articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 al 30 settembre 2025 e prevede la revisione dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, alla normativa dell’UE.

Infine, l’articolo in commento, interpreta gli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, conformemente alla disciplina unionale, nel senso che le società di scopo o di progetto non sono iscritte all’albo se la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia delle società menzionate, sia già iscritta all’albo. Di conseguenza, gli atti emessi dalle società di scopo o di progetto sono ritenuti legittimi, in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, obbligato in solido all’adempimento di tutte le prestazioni erogate dalle società.

**Articolo 3-bis  
(Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)**

*1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.*

*2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:*

*a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;*

*b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:*

*1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;*

*2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;*

*c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.*

L’articolo 3-bis, introdotto in sede referente, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

La norma dispone, altresì, ulteriori differimenti in materia di dichiarazioni fiscali.

**Art. 5, commi 4 ter-4 quinquies**

**(Proroga per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido)**

*4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;*

*b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;*

*c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ». 4-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver- sione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.*

*4-quinquies. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre2025*.

La norma consente la proroga al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

**Art. 7 comma 4-septies**

**(Proroga in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)**

*4-septies. All’articolo 7-bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo: 1) le parole: « 30 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2026 »; 2) le parole: « , al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate » sono soppresse; b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all’articolo 10, comma 10- bis, lettera b-bis), del medesimo codice »; c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 »*

Il comma in titolo, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina dell'art. 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, contenente disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità prevedendo che il termine originariamente fissato al 30 marzo 2025 per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, venga posticipato al 30 marzo 2026. Viene inoltre riformulato il comma 2, secondo periodo del medesimo articolo. Si interviene, infine, sul comma 2-bis, prorogando il termine originario del 30 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025.

In primo luogo, oggetto di modifica è l'articolo 7-bis, contenente disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, primo periodo:

1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle parole: «30 marzo 2026».

2) sono soppresse le parole: «al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida adottate con il medesimo decreto sui trasporti in condizione di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fini a 86 tonnellate»;

La disposizione in commento interviene sul comma secondo prevedendo, a seguito della apposita modifica che fino alla medesima data continui ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis)del codice della strada»;

Si interviene, infine, sul comma 2-bis, prorogando il termine originario del 30 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025. Più nello specifico il comma 2 bis prevede che presso il MIT sia istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare originariamente entro il 30 ottobre 2024 (a seguito della proroga entro il 31 dicembre 2025) con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale.

**Art. 7 comma 4 duodecies**

**(Proroga affidamento lavori messa in sicurezza ponti bacino del Po)**

*4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l’integrale realizzazione dell’opera, nonché il termine finale per l’aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all’esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l’originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell’intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell’intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.*

La norma proroga per le Province l’accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po a condizione che l’aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. In particolare la disposizione modifica le relative procedure e termini.

L’articolo 7, comma 4-duodecies, individua la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

La disposizione prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l’integrale realizzazione dell’opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori.

Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Eventuali risorse inutilizzate all’esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l’originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell’intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell’intervento ovvero a varianti.

Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all’ANAS S.p.A. con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, che individuava, quale termine per l’aggiudicazione degli interventi, 24 mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento, decorsi i quali sarebbe intervenuta la revoca del finanziamento.

Successivamente, l’articolo 10, comma 11-sexiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, 198, ha differito al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge, n. 145 del 2018. In attuazione di questa disposizione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023, ha apportato modifiche al decreto n. 1 del 2020 al fine di prevedere che i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2024.

In considerazione delle criticità riscontrate dai soggetti beneficiari nell’aggiudicazione dei lavori, l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 i termini per l’aggiudicazione degli interventi in esame. Infatti, la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, dalla crisi ucraina e dalle crisi internazionali attualmente in corso hanno determinato difficoltà sia nell’aggiudicazione degli interventi, sia nella realizzazione degli stessi.

Posto che alla data del 31 dicembre 2024 non è ancora intervenuta l’aggiudicazione per molti degli interventi in esame e valutata l’importanza degli stessi anche in termini di sicurezza della circolazione viaria, la proposta emendativa in esame prevede che i beneficiari dei finanziamenti, entro 15 giorni, debbano trasmettere  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la conferma di interesse a mantenere il finanziamento assegnato, lo stato di avanzamento degli interventi, corredato dal quadro economico aggiornato comprendente il dettaglio dei finanziamenti a copertura dell’integrale realizzazione delle opere, nonché la data prevista per l’aggiudicazione dei lavori.

**Art. 21-bis**

**(Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Provincia)**

*Il termine di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.*

La norma dispone la proroga per il 2025 e 2026 della deroga ai 18 mesi di mandato previsti dalla Legge 56/14 per la candidatura in Provincia, una norma che ci è essenziale, considerato che anche nei prossimi due anni ci saranno turni amministrativi comunali significativi.

L’articolo 21-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, al comma 1, che non si applica per gli anni 2025 e 2026 il termine di cui al comma 60 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 201, ai sensi del quale, in via generale, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Relativamente alla previsione del comma 1 dell’articolo 21-bis in commento, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, si ricorda che in base al sistema elettorale provinciale definito dalla legge n. 56 del 2014:

* l’elezione del presidente della provincia è di secondo grado, essendo lo stesso eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia([60](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/" \l "n-w2aaab2c76b8ab1)) ;
* hanno diritto di elettorato passivo i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni (articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014).

La modifica disposta dal comma 1 dell’articolo in commento incide su tale ultima previsione estendendo, limitatamente agli anni 2025 e 2026, l’elettorato passivo anche ai sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni provinciali. Pertanto, per effetto della norma in esame, per gli anni 2025 e 2026, non è più richiesta una durata minima residua del mandato di sindaco per potersi candidare alle elezioni di presidente della provincia, fermo restando che il presidente della provincia (che dura in carica quattro anni) decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (articolo 1, comma 65, della legge n 56 del 2014).

Sulla medesima disposizione di cui al comma 60 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014 sono intervenuti, in precedenza, l’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2018 (che - limitatamente alla tornata elettorale del 31 ottobre 2018 – ha stabilito l’eleggibilità alla carica di presidente della provincia dei sindaci il cui mandato scadeva. non prima di 12 mesi dalle elezioni) e l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019 (che ha previsto la non applicabilità della disposizione di cui al citato comma 60 per gli anni 2020 e 2021).